

*Il Presidente*

Torino, 27 APR. 2015

Prot. n. 13060/A16130

Classificazione

13,200.DISPVIAYAS.01.5/2015A

Alle Direzioni regionali:

Risorse finanziarie e patrimonio

Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Affari istituzionali e Avvocatura

Sanità

Coesione sociale

Agricoltura

Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile,

Trasporti e Logistica

Competitività del Sistema regionale

Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Alle Province piemontesi e alla Città metropolitana di Torino

Ai Comuni piemontesi

Agli Sportelli unici per le attività produttive

Alle Comunità montane piemontesi

Agli Enti di gestione aree protette

E p.c.

Alle Associazioni di categoria interessate

All' Agenzia per la protezione dell' ambiente

Al Ministero dell' Ambiente, Tutela del territorio e del mare

Al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

## CIRCOLARE N. 3/AMB

**OGGETTO:** Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015).

Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, dispone all'articolo 4 l'entrata in vigore delle stesse quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 11 aprile 2015 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2015).

Poiché l'articolo 4, comma 2, del decreto dispone l'applicazione delle Linee guida anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore delle stesse, nelle more di un adeguamento complessivo della normativa regionale, si ritiene necessario fornire indicazioni operative volte a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Per gli aspetti non richiamati nelle linee guida ministeriali e nella presente circolare, si intendono pienamente operanti le disposizioni della legge regionale 40/1998 e dell'Atto di indirizzo emanato con d.g.r. 16 marzo 2009, n. 63-11032, inerente l'applicazione della stessa in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, fatta salva la non applicabilità dei casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA di cui all'allegato C alla medesima l.r. 40/1998, evidenziata nella Circolare 16 marzo 2015, n. 1/AMB (B.U. n. 11-S1 del 19 marzo 2015).

**Finalità e ambito di applicazione delle Linee guida ministeriali**

Le Linee Guida ministeriali sono state emanate al fine di superare le censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito delle procedure di infrazione 2009/2086 e 2013/2170, avviate per non conformità delle norme nazionali alla normativa comunitaria in materia di VIA, aventi ad oggetto, principalmente, le modalità adottate per l'individuazione delle soglie dimensionali inerenti i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 (confluiti negli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998), al di sotto delle quali i progetti sono ritenuti tali da non avere alcun effetto significativo sull'ambiente e, conseguentemente, non necessitano di alcun procedimento di VIA.

Secondo la direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA), tale individuazione deve essere effettuata prendendo in considerazione tutti i pertinenti criteri elencati nell'allegato III alla direttiva medesima, trasposti nell'Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006; nel caso dell'Italia, invece, secondo quanto rappresentato dalle procedure di infrazione comunitarie, la definizione delle soglie sarebbe stata effettuata, a livello nazionale, considerando solo alcuni dei criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA.

Le Linee guida, pertanto, integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi, a suo tempo utilizzati per la definizione delle soglie già stabilite nell'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs.152/2006 per le diverse categorie progettuali, individuando ulteriori criteri contenuti all'Allegato V alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.

L'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate nel citato allegato IV, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti, attualmente "sotto soglia", potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente.

### **Modalità applicative**

A decorrere dal 26 aprile 2015, data di entrata in vigore del d.m. 52/2015 in oggetto, fatte salve le ulteriori disposizioni normative regionali che saranno emanate ai sensi dell'articolo 2 del decreto medesimo, le soglie che limitano il campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA per le diverse categorie progettuali coincidono con le corrispondenti soglie degli allegati B1, B2 e B3 alla legge regionale 40/1998, eventualmente ridotte del 50 % in base a quanto disposto dai criteri specifici elencati al paragrafo 4 delle Linee guida ministeriali.

È sufficiente il verificarsi di una soltanto delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 4 delle Linee guida ministeriali per comportare la riduzione del 50 % delle corrispondenti soglie degli allegati B alla l.r. 40/1998 e, inoltre, è importante evidenziare come anche la sussistenza di più criteri comporterà sempre la medesima riduzione del 50 % delle soglie.

Da un punto di vista operativo, quindi, il proponente un'opera o intervento rientrante in una delle categorie progettuali degli allegati avrà cura, in primo luogo, di verificare se la localizzazione dello stesso ricade in una delle aree individuate come sensibili, a seguito dell'applicazione dei criteri specifici delle Linee guida, a tal fine, prestando opportuna attenzione all'ambito di applicazione di ogni singolo criterio.

L'analisi sarà opportunamente condotta partendo dai criteri inerenti le zone, considerate sensibili, più estese dal punto di vista territoriale o, comunque, più facilmente identificabili, quali le aree contermini ai laghi, le aree montuose e forestali, le aree naturali protette, i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), le zone a forte densità demografica (vedi punti n. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.7).

Qualora il progetto risulti ricadere in una di tali aree, la soglia da considerare ai fini della sottoponibilità alla fase di verifica sarà la metà della soglia individuata negli allegati B alla l.r. 40/1998 per la corrispondente categoria progettuale.

In caso contrario, sarà necessario verificare anche le condizioni derivanti dall'applicazione dei restanti criteri localizzativi nonché dei criteri inerenti il cumulo con altri progetti ed il rischio di incidenti di cui al paragrafo 4 delle Linee guida.

Le Linee guida, infine, confermano la riduzione del 50 % delle soglie per i progetti ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette, come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), precedentemente disposta dall'articolo 6, comma 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che continueranno ad essere sottoposti direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, ai sensi dell'articolo 6 comma 6, lettera b) del medesimo decreto legislativo.

### **Precisazioni in merito al criterio del cumulo con altri progetti (par. 4.1 delle Linee guida)**

In merito al criterio del cumulo con altri progetti, così come definito al paragrafo 4.1 delle Linee guida, si evidenzia come lo stesso debba essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione (esclusi, quindi, i progetti di modifica o estensione di opere esistenti) e nei confronti di progetti appartenenti alla medesima categoria progettuale, la cui realizzazione sia prevista nel medesimo contesto ambientale e territoriale.

Ciò rileva, in particolare, per le infrastrutture a rete, per le quali le caratteristiche dimensionali delle opere esistenti, funzionalmente connesse all'opera in progetto, non dovranno essere sommate ai fini della verifica delle condizioni di applicabilità del criterio.

Nella prima fase di applicazione delle linee guida ministeriali, il contesto ambientale e territoriale interessato è definito da una fascia di un chilometro per le opere lineari (500 metri dall'asse del tracciato) ed in un fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto proposto).

Risultano, inoltre, esclusi dall'applicazione del criterio del "cumulo con altri progetti":

- i progetti la cui realizzazione sia prevista da un Piano o Programma già sottoposto alla procedura di VAS ed approvato, nel caso in cui nel Piano o Programma sia stata già definita e valutata la localizzazione dei progetti oppure siano stati individuati specifici criteri e condizioni per l'approvazione, l'autorizzazione e la realizzazione degli stessi;
- i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006 è integrata nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del medesimo decreto.

La VAS risulta essere, infatti, il contesto procedurale più adeguato ad una più completa e pertinente analisi e valutazione di effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di opere e interventi su un determinato territorio.

---

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con evidenziati gli ambiti di applicazione di ciascuno dei criteri elencati al paragrafo 4 delle Linee guida ministeriali, con riferimento alle categorie progettuali degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998.


Al fine di agevolare i proponenti nella localizzazione delle aree del territorio regionale, individuate come sensibili a seguito dell'applicazione dei criteri specifici delle Linee guida ministeriali, sarà cura della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del territorio pubblicare nella Sezione Ambiente del sito internet istituzionale, area tematica *Valutazioni ambientali*, l'elenco delle banche dati statali e regionali da utilizzare come riferimento per ciascuno dei criteri localizzativi elencati al paragrafo 4.3 delle Linee guida.



Sergio CHIAMPARINO

VISTO

L'Assessore all'Ambiente



Alberto Valmaggia

**Tabella riassuntiva con evidenziati gli ambiti di applicazione di ciascuno dei criteri elencati al paragrafo 4 delle Linee guida ministeriali.**

<b>Criteri specifici e banche dati di riferimento (Allegato al DM 52/2015 – Par. 4)</b>	<i>Ambito di applicazione con riferimento alle categorie progettuali degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998.</i>
Par. 4.2 - Rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate [rif. allegato I al decreto legislativo n. 334/1999].	Progetti elencati negli allegati B1, B2 e B3 inerenti stabilimenti, soggetti agli obblighi previsti dalla normativa per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 8, comma 1 del d.lgs. 334/1999 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
Par. 4.3.1 - Localizzazione in zone umide riconosciute di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar [rif. art. 1, comma 1 e art. 2, comma 2 della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con d.p.r. 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo d.p.r. 11 febbraio 1987, n. 184].	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3
Par. 4.3.2 - Localizzazione in territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi [rif. art. 142, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004].	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– interventi di iniziale forestazione (cat. All. B3, n. 2),</li> <li>– progetti di piscicoltura (cat. All. B1, n. 1),</li> <li>– cantieri navali (cat. All. B2, n. 11),</li> <li>– porti turistici e da diporto (cat. All. B1, n. 26 e All. B3, n. 9).</li> </ul>
Par. 4.3.3 - Localizzazione in zone montuose al di sopra di 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e di 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica [rif. art. 142, comma 1, lettera d) del d.lgs. 42/2004].	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– interventi di iniziale forestazione e di deforestazione (cat. All. B3, n. 2),</li> <li>– piste da sci (cat. All. B1, n. 24),</li> <li>– funivie e impianti meccanici di risalita (cat. All. B1, n. 5),</li> <li>– derivazioni di acque superficiali e sotterranee (cat. All. B1, n. 6 e All. B2, n. 26 e 27),</li> <li>– impianti per la produzione di energia idroelettrica (cat. All. B1, n. 21 e All. B2, n. 41).</li> </ul>
Par. 4.3.3 - Localizzazione in zone forestali come definite dalla l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste - B.U. 12 febbraio 2009, suppl. al n. 6). [rif. art. 2, comma 6 d.lgs. 227/2001].	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi gli interventi di iniziale forestazione e di deforestazione (cat. All. B3, n. 2).
Par. 4.3.4 - Localizzazione in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali statali, di interesse regionale e locale, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394.	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, per i quali l'articolo 6, comma 6, lettera b) del d.lgs. 152/2006 dispone la sottoposizione direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA.
Par. 4.3.5 - Localizzazione in aree che compongono la rete Natura 2000 e che includono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) [rif. direttiva 2009/147/CE, direttiva	Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3.

92/43/CEE, DPR 357/1997].

Par. 4.3.6 - Localizzazione in aree di superamento definite alla lettera g) dell'articolo 2 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), relative agli inquinanti di cui agli allegati XI e XIII del medesimo decreto 155/2010.

Progetti degli allegati B1 e B2, appartenenti alle seguenti categorie progettuali, qualora producano emissioni significative degli inquinanti oggetto di superamento nelle aree indicate dal criterio:

- impianti per l'allevamento intensivo di animali (cat. All. B2, n. 1)
- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (cat. All. B2, n. 35)
- impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi (cat. All. B2, n. 2)
- impianti di produzione di ghisa o acciaio (cat. All. B2, n. 3)
- fonderie di metalli ferrosi (cat. All. B2, n. 7)
- impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi (cat. All. B2, n. 8)
- cokerie (cat. All. B2, n. 43)
- fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (cat. All. B2, n. 45);
- impianti per la fusione di sostanze minerali (cat. All. B2, n. 44);
- impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro (cat. All. B2, n. 53)
- impianti destinati alla produzione di clinker (cat. All. B2, n. 56)
- molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia (cat. All. B2, n. 20)
- zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti (cat. All. B2, n. 21)
- impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati (cat. All. B2, n. 22)
- impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni (cat. All. B2, n. 23)
- impianti per la concia del cuoio e del pellame (cat. All. B2, n. 25)
- fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri (cat. All. B2, n. 42)
- sviluppo zone industriali e produttive (cat. All. B1, n. 3)
- impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento (cat. All. B2, n. 29 limitatamente agli impianti di incenerimento)
- impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di incenerimento (cat. All. B2, n. 30 limitatamente agli impianti di incenerimento)
- fabbricazione di fibre minerali artificiali (cat. All. B2, n. 52)
- produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi (cat. All. B2, n. 58)

<p>Par. 4.3.6 - Localizzazione in zone di territorio designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, di cui all'articolo 92 del d.lgs. 152/2006, [Direttiva 91/676/CEE, articolo 92 e Allegato 7-AI alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006].</p>	<p>Si applica ai progetti delle seguenti categorie progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- coltivazione agraria intensiva (cat. All. B3, n. 1),</li> <li>- impianti di allevamento intensivo di animali (cat. All. B2, n. 1)</li> <li>- piscicoltura (cat. All. B1, n. 1)</li> </ul>
<p>Par. 4.3.7 - Localizzazione in centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, posti all'interno dei territori comunali con densità superiore a 500 abitanti per km<sup>2</sup> e popolazione di almeno 50.000 abitanti.</p>	<p>Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- progetti edilizi di sviluppo di aree urbane e progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti (cat. All. B1, n. 4)</li> <li>- parcheggi (cat. All. B3, n. 7)</li> <li>- costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere in area urbana, potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie (cat. All. B3, n. 5)</li> </ul>
<p>Par. 4.3.8 - Localizzazione in presenza di immobili e aree di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 140 del medesimo decreto, e di immobili e aree di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) del medesimo decreto.</p>	<p>Tutti i progetti degli allegati B1, B2 e B3.</p>